Tra le cause, lavori non completati o impossibilità di fruire del bonus nella misura del 110%

## Superbonus, lento addio. Adesso è l'ora del contenzioso

PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI

uperbonus, adesso è l'ora del contenzioso. Con il venir meno, progressivo, degli incentivi al 110% per l'edilizia, si stanno infatti aprendo una serie di nuove cause. La legge di Bilancio 2025, all'esame del parlamento, conferma l'accesso all'incentivo per il 2025 in misura ridotta al 65%, limitando il bonus a soli pochi casi selezionati. Una riduzione che però lascia dietro di sé una serie di problematiche irri-solte: lavori non completati, impossibilità di usufruire dell'agevolazione fiscale nella misura originaria del 110%, cantieri sospesi o mai attivati, cessione del credito e mancata esecuzione dei lavori da parte dell'impresa. Problemi su cui sono stati chiamati a intervenire numerosi studi legali.

«Sicuramente una situazione di forte incertezza per tutti gli attori coinvolti (cittadini, imprese e professionisti)», dice Mario Benedetti, partner di BLB Studio Legale. «Le implicazioni di questa criticità devono essere necessariamente valutate in termini di responsabilità e di risarcimento del danno.

Punto di partenza è la stratifi-

cazione di fonti normative e non (circolari Agenzia delle Entrate, chiarimenti Enea, giurisprudenza) che ha determinato diffi-coltà interpretative e soprattutto il venir meno del legittimo af-fidamento tra lo stato le imprese e i cittadini. In questo contesto, particolarmente critica si sta rilevando la tutela dei beneficiari, spesso coinvolti, loro mal-grado, in contenziosi complessi. Il tema riguarda soprattutto l'o-nere probatorio circa l'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbliga-zione fosse stata adempiuta. Rilevante è poi la dimostrazione della lesione dell'aspettativa legittima e dell'impossibilità di reperire un'altra impresa appalta-trice per la realizzazione dei lavori. Îl tema della responsabili-tà e più nello specifico quella del beneficiario, implica il neces rio bilanciamento tra disciplina sulla cessione dei crediti/sconto in fattura e i poteri di vigilanza degli enti proposti. È noto, infatche l'Agenzia delle Entrate in prima battuta provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spet-tante nei confronti del beneficiario stesso. Se i cessionari o i for-nitori hanno concorso con dolo e colpa grave nella violazione, allora ne rispondono in solido con il beneficiario. In caso contrario, risponderanno per l'even-tuale utilizzo del credito d'impo-

sta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito di imposta ricevuto. In ogni caso il concorso o la responsabilità sono esclusi se i cessionari sono in possesso di specifica docu-

mentazione indicata da apposite circolari della stessa agenzia delle Entrate susseguitesi nel tempo. È probabile che si crei un'ulteriore ondata di esodati da Superbonus e di risoluzioni di contratti già conclusi. Le criticità attengono anche ai rapporti tra istituti di credito o intermediari. Lo scenario va ad aggiungersi alla cd. questione Spalma-crediti di cui al D.L. 39/2024. I contratti potranno essere modificati, oppure potranno essere risolti, a causa di una modifica sostanziale del contesto nel quale era stato inizialmente sottoscritto».

Il superbonus 110% è stato previsto dal legislatore per incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (e di messa in sicurezza antisismica) che, in assenza di questo meccanismo agevolante non sarebbero stati verosimilmente intrapresi. «Tuttavia, pur a fronte di tali nobili intenzioni, si è purtroppo assistito ad una proliferazione sia di interventi che, conseguentemente, di operatori economici non sempre dotati di un'organizzazione e di un'esperienza sufficiente a garantire il rispetto dei tempi di esecuzione in linea con le scadenze normative», spiega Daniele Di Paolo, responsabile

della pactice Energy Efficiency e CER dello studio Angelini e Associati. «Le operazioni che abbiamo seguito in questo ambito, assistendo principalmente fondazioni ed ETS operanti nel settore socio-sanitario, nonché imprese di costruzioni medio-grandi, hanno sin qui tutte visto il raggiungimento degli obiettivi grazie alla definizione di schemi contrattuali in grado di garantire l'allineamento di interessi tra committente e appaltatore. Sennonché, sono numerosi i casi in cui i committenti si sono ritrovati con lavorazioni in-complete o, di fatto, mai eseguite. In questi casi, è verosimile ritenere che i soggetti decaduti dal beneficio fiscale, destinatari delle richieste di restituzione delle somme «anticipate» da parte dell'Agenzia delle Entrate, decidano di intraprendere azioni legali volte ad ottenere, alternativamente, l'adempi-mento del contratto di appalto (con obbligo di conclusione dei lavori) ovvero la risoluzione del-lo stesso, salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante dal ritardo e dal mancato completamento dell'intervento nei termini fissati ex lege per il rico-noscimento dell'agevolazione fiscale nella sua aliquota massi-ma del 110%. È su tale profilo ri-sarcitorio che, infatti, si sofferma la recente casistica giuri-sprudenziale in materia, laddove ravvede nella perdita della possibilità di accedere al bonus 110% non una mera aspettativa

di fatto ma una componente patrimoniale valutabile autonomamente sul piano economico-giuridico, il cui accertamento giudiziale non si estende anche alla verifica della concreta probabilità del conseguimento di tale beneficio».

Il gran numero di interventi edilizi realizzati in virtù delle consistenti agevolazioni fiscali porta, quale quasi ovvia conse-guenza, un aumento dei possibili scenari contenziosi tra i soggetti che hanno commissionato e quelli che hanno realizzato gli interventi. «La principale pro-blematica riguarderà la non corretta esecuzione dei lavori da parte delle imprese (vuoi per l'e-sistenza di vizi e difetti nelle opere, vuoi per il mancato ri-spetto dei tempi di consegna) e la correlata responsabilità, ol-tre che delle imprese esecutrici, anche dei progettisti e dei direttori dei lavori», spiega Enzo Aldo Tino di Lawes Avvocati. «Le norme di riferimento sono quelle dettate in tema di appalto con riferimento alle quali ci sono dei principi giurispruden-ziali (in ordine, ad esempio, alla individuazione dei c.d. gravi di-fetti e dei termini per denunciare i vizi e promuovere il giudizio) che possono considerarsi or-mai consolidati e che troveranno applicazione anche ai conten-ziosi legati al superbonus. Le verosimili peculiarità dei giudizi che si apriranno sono fondamentalmente due. La prima riguar-da il fatto che nelle occasioni in

cui si è fatto ricorso allo sconto in fattura o alla cessione del credito (con conseguente mancato pagamento diretto da commit-tente ad impresa) – nell'obiettiva difficoltà di ottenere la restituzione delle somme legate agli interventi non eseguiti — ci si dovrà limitare a chiedere la corre-sponsione delle somme che saranno da sborsare per eseguire gli interventi mancanti o per eli-minare i vizi ovvero la condanna dell'impresa ad eseguire di-rettamente i ripristini necessari. Il secondo riguarda la (even-tuale) perdita dei benefici fisca-li che il committente abbia subito per i ritardi nella esecuzione e/o nella fine dei lavori. In questi casi - qualora nel contratto di appalto non vi sia una specifi-ca disciplina – la responsabilità dell'impresa dipenderà dalla prova dell'imputabilità all'impresa stessa (o a suoi subappaltatori) dei ritardi. In tutti i casi, l'avvio di un procedimento di accertamento tecnico preventivo può ritenersi decisivo per la tem-pestiva acquisizione della pro-va dei vizi e delle responsabilità, per il rapido avvio degli interventi di ripristino nonché, au-spicabilmente, per il reperimento di una soluzione transattiva che eviti (a tutte le parti in cau-sa) costi e tempi di un giudizio». Per **Francesco Matrone**, partner **SM&A** «una delle prin-

Per Francesco Matrone, partner SM&A «una delle principali criticità riguarda i lavori non completati con cantieri abbandonati o sospesi a metà a causa di difficoltà nell'accesso







Francesco Ferrara

nte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã" da intendersi per uso privato



da intendersi per uso privato

## Le Entrate potrebbero richiedere indietro gli incentivi

ai fondi, ai materiali ovvero per la scadenza degli incentivi: da un lato molte aziende si trovano ora a dover affrontare contenziosi per penali o mancati pagamenti, dall'altro i committenti rischiano di non poter beneficia-re delle detrazioni previste. In questi casi, i contratti stipulati diventano fondamentali per determinare le responsabilità e le modalità di risoluzione delle controversie, ad esempio importante sarà la verifica delle clau-sole di risoluzione in caso di impossibilità di proseguire a cau sa del ritiro degli incentivi. Dal lato fiscale, il rischio maggiore è legato al recupero degli importi indebitamente detratti. Se i lavori non sono stati conclusi o non soddisfano i requisiti di conformità, l'Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere la restituzione delle somme, con l'aggiunta di sanzioni e interessi. Le imprese, d'altro canto, rischiano di trovarsi con crediti d'imposta che potrebbero non essere utiliz-zati o ceduti come previsto inizialmente, compromettendo la loro sostenibilità finanziaria. Inoltre, la normativa, messa a punto negli ultimi anni per con-tenere l'onere a carico dello Stato, ha previsto una serie di prov-vedimenti come la rivalutazione delle rendite catastali delle unità oggetto di interventi e l'al-lungamento delle rate per beneficiare del bonus che inficiano le iniziali valutazioni di convenienza. Sul fronte immobiliare, infine, si segnalano situazioni li-mite in cui gli utenti si sono trovati con immobili non abitabili o bloccati a metà dei lavori, senza la possibilità di accedere ad ulteriori fondi. Sarà essenziale valutare attentamente le responsabilità legali delle impre-se esecutrici e la posizione degli utenti, anche alla luce dei continui chiarimenti normativi. In questo contesto, una consulenza adeguata e tempestiva diven-ta cruciale per ridurre al minimo i rischi e garantire un'effica-

ce gestione dei contenzios Per **Daniele Zanni** di **DWF** «l'introduzione dei bonus e su-perbonus 110% per interventi edilizi per incentivare la riquali-ficazione energetica e antisismi-ca degli immobili, iniziativa pur lodevole nelle premesse origina-li, è stata mal concepita soprattutto in relazione a due aspetti. La tempistica troppo concentrata in un breve lasso di tempo, con conseguente grande difficol-tà nell'approvvigionamento delle materie prime e la relativa esplosione dei costi delle stesse; l'aver permesso a piccole se non minuscole società di scopo di poter proporsi per la realizzazione di tale intervento con la conse-guenza della nascita di imprese improvvisate, spesso prive delle competenze tecniche nec e finanziarie necessarie per portare a termine i lavori. Altresì il continuo legiferare da parte del legislatore con norme estempo-ranee ha obiettivamente spiazzato in corso d'opera le aziende appaltatrici. La conseguenza di quanto esposto è stato il verifi-carsi di gravi problematiche sia per il condominio e i suoi condo-

mini che per i privati. Sono stati molto frequenti i ritardi nella conclusione degli interventi, contravvenendo ai tempi stabiliti nei contratti di appalto, spes-so andando oltre la tempistica stabilita per godere per l'intero dello sconto del 110%. Un ulte-riore ostacolo è emerso nella gestione del pagamento all'appal-tatore, spesso effettuato trami-te la cessione del credito fiscale o lo sconto in fattura. Questo meccanismo, sebbene vantag-gioso in termini di liquidità per il cliente, ha introdotto il rischio di richieste di restituzione del bonus ceduto da parte dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto in

casi di lavori non completati». Molti cittadini si sono trovati nell'impossibilità di completare i lavori di ristrutturazione entro le scadenze stabilite, lasciando intere abitazioni in condizio-ni precarie. «Le polemiche si sono intensificate soprattutto tra coloro che avevano investito ri-sorse significative nella speranza di usufruire delle detrazioni fiscali, ma si sono ritrovati a fronteggiare ritardi burocratici e difficoltà nel reperire materiali e manodopera», ricorda Gianluca Tonato, associate part-ner di Endevo. «Le imprese edili hanno lamentato l'incertezza normativa e la crescente difficoltà nell'accesso ai finanziamenti per i lavori avviati. Alcuni im-prenditori, inoltre, hanno se-gnalato strascichi legali, con contenziosi in aumento clienti insoddisfatti e fornitori inadempienti. Le conseguenze per gli utenti sono gravi: molti si trovano ora con abitazioni non agibili, mentre le aziende rischiano di chiudere o ridurre il personale a causa della mancan-za di lavoro. Tale situazione ha sollevato interrogativi sulla so-stenibilità delle politiche edili-zie italiane e sull'efficacia delle misure di incentivazione nel lungo termine, mettendo in luce la necessità di una riforma del sistema di incentivi edilizi per garantire una maggiore sicurezza e chiarezza nelle procedure, evitando che simili problematiche si possano ripetere in futu-

Il Superbonus 110% è stato protagonista di una continua evoluzione, talvolta oscillante e poco sicura. Ciò ha comportato incertezza normativa e, quindi, la tenuta di condotte conservative da parte degli operatori. «Nello specifico, la fase esecutiva degli interventi è stata caratteriz-

zata dalla necessità (o, meglio, opportunità) di accelerare il più possibile l'esecuzione dei lavori o, talvolta, soltanto della loro fatturazione», spiega Roberto Panetta, founder di Panetta Law Firm. «Ciò ha comporta-to, al di là del diffuso rialzo dei prezzi delle lavorazioni, l'adozione di materiali spesso di scar-sa qualità, di modalità operative approssimative che sono risultati in difettosità delle opere consegnate in tutta fretta. Ad oggi, si contano numerosi casi di lavori che già meritano attivi-tà di rimedio o che legittimano la riduzione del prezzo, se non addirittura la risoluzione del contratto per totale inidoneità dell'opera realizzata. Tali rimedi, che costituiscono la norma, si rappresentano quanto mai difficili da porre in essere, alla luce del fatto che, all'indomani del boom edilizio irrorato dagli incentivi fiscali, molte imprese risultano sciolte. Da una ricerca condotta dalla Camera di Commercio, le imprese con codici ate-co dell'edilizia, dalle costruzioni, dell'impiantistica, si sono ri-

dotte di un numero considerevole, pari a circa 11 mila unità, ri-spetto ai tempi di avvio dei dbonus fiscali.È evidente che ciò pone un tema non solo di legittimità del rimedio di manutenere l'opera realizzata in modo difetto-so, ma anche quello di disporre so, ma anche queno di usporre di un appaltatore che possegga una capacità patrimoniale ido-nea a soddisfare le pretese dei soggetti beneficiari dell'incenti-vo che, diversamente, si troverebbero privi di adeguata tutela e chiamati, a fronte di un concre-to rischio dell'esecuzione, ad escutere le garanzie assicurative, ove rilasciate e nei limiti della loro applicabilità». La chiusura del Superbonus

110% ha lasciato un'eredità complessa, rivelando una serie di distorsioni strutturali che hanno generato significativi ri-schi legali per imprese, famiglie e istituzioni finanziarie. «La peculiarità di un incentivo pari o addirittura superiore al costo dei lavori ha determinato effetti indesiderati, disincentivando una sana contrattazione sui prezzi», sostiene Elmira Shah-bazi, counsel di LEXIA. «Questo ha contribuito, unitamente all'aumento dei costi delle materie prime e alle difficoltà di approvvigionamento, a una spirale inflattiva che ha colpito l'intero settore edilizio. A ciò si è ag-giunta l'incertezza normativa

derivante dai frequenti interventi correttivi e dai cambi di rotta del legislatore, che hanno modificato criteri di accesso e tempistiche. Questi fattori hanno reso estremamente complessa la pianificazione sia per i committenti che per le imprese, spesso incapaci di rispettare le scadenze per cause non imputa-bili direttamente a loro. Un ulteriore aggravio è venuto dal settore bancario, che, in risposta all'aumento dei rischi percepiti, ha progressivamente ridotto la disponibilità alla cessione del credito. Molti istituti hanno imposto requisiti aggiuntivi, come la revisione della documentazione da parte di società esterne specializzate, sovrapponendo tali verifiche alle asseverazioni già rilasciate dai professionisti incaricati. Questo ha rallentato i processi e aumentato i costi, spesso insostenibili per le imprese. Le famiglie, spesso attrat-te dagli sconti in fattura senza una piena comprensione delle dinamiche economiche sottostanti, si sono trovate in difficoltà quando le imprese, private del supporto bancario, hanno abbandonato i cantieri. In que-sti casi, il rischio di contenziosi per inadempimento contrattua-le è concreto, con richieste di risarcimento che potrebbero ess re sollevate sia dalle famiglie nei confronti delle imprese, sia viceversa, sulla base di eventuali oneri non adempiuti dai committenti. Non si può ignorare, inoltre, il fenomeno delle frodi legate al Superbonus. L'assenza di un adeguato sistema di controlli ex ante ha permesso a imprese di gonfiare preventivi o di attestare requisiti inesisten-ti per accedere al beneficio. Questo ha esposto il sistema a un elevato rischio di azioni penali, oltre a richieste di risarcimento per danni erariali da parte della pubblica amministrazione»

Per Nicola Resta, partner del dipartimento di Real Estate di WST «tra i principali rischi,

nel breve periodo, deve menzionarsi l'abbandono degli investi-menti diretti all'attuazione dell'EPBD (Energy Power of Buildings Directive - c.d. «Direc-tiva Green»), direttiva UE che tiva Green», direttiva UE che pone l'obiettivo di raggiungere il net-zero point (emissioni ze-ro) degli edifici, entro il 2050, con step intermedi per tutti gli Stati membri. L'eliminazione degli incentivi, infatti, non po-trà che comportare una diminuzione degli investimenti privati diretti alla riqualificazione energetica degli edifici, con il rischio, nei prossimi anni, di ave-re una grande quantità di immobili, specialmente nelle città con maggiore densità abitativa, non al passo con gli standard ecologici sempre più alti delle nuove costruzioni e, conseguentemente, con bassa appetibilità sul mercato. Nel lungo periodo, invece, il rischio più concreto è che gli edifici, la cui ristrutturazione e riqualificazione era prima agevolata, si avviino verso uno stato di decadimento e fatiscenza, legati alla mancanza di interesse nell'investire capitali in essi o, più semplicemente, al-

la mancanza della liquidità necessaria per farlo. Il nostro studio si sta occupando della gestio-ne di queste problematiche, offrendo, tra le altre, un supporto completo per la verifica della conformità e la prevenzione dei rischi legali. In particolare, af-fianchiamo imprese e privati nella cessione dei crediti deri-vanti dai vari bonus edilizi, anche attraverso operazioni di due diligence e rilascio di apposi-ti report; strumenti preziosi per garantire sicurezza è trasparenza nelle transazioni creditizie».

Francesco Ferrara, managing partner di Pepe & Associati ricorda che «il tema della tempestività nell'esecuzione delle opere è un tema molto rilevante nell'ambito del Superbonus, in quanto il mancato rispet-to delle scadenze compromette l'accesso alle agevolazioni fiscali ed esporre il committente a richieste di restituzione del bonus da parte dell'Agenzia delle Entrate. In caso di appalto, nel quale le parti hanno espressa-mente indicato l'interesse del committente a conseguire il Superbonus, la mancata esecuzione dei lavori in regime di bonus fiscali o la loro esecuzione tardi-va ha come conseguenza diretta responsabilità contrattuale dell'appaltatore se tale inadem-pimento non sia riconducibile ad impossibilità derivante da causa a lui non imputabile. Quindi, l'appaltatore per andare esente da detta responsabilità deve necessariamente provare che tale inadempimento o adempimento tardivo non è a lui imputabile. Come è ovvio, su tale terreno piuttosto «sdruccio-levole» si sono quindi scontrate le contrapposte posizioni dei committenti e degli appaltatori. La mancata esecuzione delle opere nei termini pattuiti può comportare il diritto del committente di risolvere il contratto per inadempimento dell'appaltatore, con tutte le relative conseguenze in termini di interruzione dei pagamenti e risarci-mento dei danni. Se le parti si so-no determinate a concludere il contratto di appalto sulla base del presupposto della possibili-tà di beneficiare del Superbo-

nus (con sconto in fattura o ces-

sione del credito) e tale possibili-tà è svanita in conseguenza del mancato completamento delle opere o del completamento delle stesse tardivamente per ina-dempimento imputabile all'ap-paltatore il committente può paltatore il committente può certamente agire per l'adempi-mento o la risoluzione del con-tratto e chiedere, altresì, il risar-cimento del danno conseguito dalla cd. perdita di chance. Tale voce di danno, secondo la giuri-sprudenza chiamata a pronunciarsi sul tema, è quantificabile nel differenziale esistente tra i vantaggi del Superbonus 110 e quelli connessi ad altri bonus cd. minori».

Supplemento a cura di Roberto Miliacca rmiliacca@italiaoggi.it e Gianni Macheda gmacheda@italiaoggi.it



Mario Benedetti



Daniele Di Paolo



Enzo Aldo Tino



Francesco Matrone



Daniele Zanni



Gianluca Tonato



**Roberto Panetta** 



Elmira Shahbazi